

**MONTEFIBRE**

**Società per Azioni  
in liquidazione e in concordato preventivo**

**S T A T U T O   S O C I A L E**

Statuto sociale, aggiornato con le modifiche deliberate dall'Assemblea del 25 novembre 2016, depositato presso il Registro Imprese di Milano il 1° dicembre 2016.

**ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 52629 DELLA RACCOLTA**

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1.**

E' costituita una Società per azioni denominata:

**"MONTEFIBRE S.p.A."**

**Art. 2.**

La Società ha per oggetto l'esercizio, diretto o attraverso la partecipazione in altre Società, dell'industria e del commercio delle fibre tessili artificiali e sintetiche e dei prodotti affini e derivati, la produzione, l'acquisto e la vendita di altri prodotti chimici, l'acquisto, la vendita, la costruzione e la fornitura di impianti industriali per la produzione di fibre artificiali o sintetiche e prodotti affini: il tutto sia in Italia che all'estero.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, prestando anche fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, sia personale che reale.

**Art. 3.**

La Società ha sede in Milano.

Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2365 del Codice Civile, è attribuita la competenza delle deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, nonché la facoltà di istituire agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia e all'estero.

**Art. 4.**

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei Soci.

**Art. 5.**

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

**CAPITALE**

**Art. 6.**

Il capitale sociale è di Euro 98.140.124,27 (novantottomilionicentoquarantamilacentoventiquattro/27) di cui:

- Euro 72.140.124,27 (settantaduemilionicentoquarantamilacentoventiquattro/27) rappresentato da n.130.000.000 (centotrentamiloni) di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

- Euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni/00) rappresentato da n.26.000.000 (ventiseimilioni) di azioni di risparmio senza indicazione del valore nominale; queste ed altre azioni, eventualmente emesse ed aventi diritti diversi da quelle ordinarie in circolazione sono regolate dal Codice Civile.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge, ed anche mediante emissioni di azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. Le azioni ordinarie sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta e a spese dell'azionista. Le azioni di risparmio sono al portatore e possono essere rese nominative ai sensi di legge e a richiesta dell'azionista e sono fornite dei diritti previsti dal presente art.6 nonché

dall'art.26 dello statuto sociale. Le azioni di risparmio emesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.58/1998 manterranno anche i seguenti diritti:

allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno diritto alla prelazione nel rimborso del capitale fino alla concorrenza di Euro 1 (uno) per azione;

la riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione dei diritti patrimoniali delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che residua una volta azzerato il valore dei diritti patrimoniali complessivi delle altre azioni.

In caso di aumento di capitale mediante emissione di azioni di una sola categoria, queste dovranno essere offerte in opzione agli azionisti di tutte le categorie. Con semplice deliberazione dell'Assemblea generale degli azionisti, e quindi senza necessità di approvazione dell'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio e/o degli azionisti delle altre categorie, il capitale può essere aumentato anche con ulteriori emissioni di azioni di risparmio, convertibili o non in azioni ordinarie, aventi gli stessi privilegi di quelle in circolazione, che potranno essere anche assegnate in via di conversione di azioni ordinarie o di altra categoria, o riservate in opzione alle azioni ordinarie e di risparmio in circolazione, ovvero attribuite a titolo di concambio in sede di fusione per incorporazione di altre Società.

#### **Art. 7.**

Le azioni sono nominative; quando siano interamente liberate e la legge lo consenta, possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

La Società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 8.**

I soci che eseguono in ritardo i versamenti dovuti sono tenuti a corrispondere gli interessi di mora al saggio di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di finanziamento, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 9.**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, dell'avviso contenente ogni indicazione prevista dalla normativa applicabile, sul sito internet della Società oltre che sul quotidiano "Italia Oggi" o, alternativamente sul quotidiano "Milano Finanza" e secondo le ulteriori modalità di pubblicazione inderogabilmente previste dalla legge e dai regolamenti per assicurare una sufficiente e tempestiva pubblicità delle proposte di deliberazione ai fini della raccolta e dell'esercizio delle deleghe di voto.

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione. L'Assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per

deliberare, può essere nuovamente convocata, entro 30 giorni.

**Art. 10.**

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto purché la loro legittimazione sia attestata secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla legge e dai regolamenti.

**Art. 11.**

Ogni soggetto cui spetta il diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta da altri osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

I requisiti, termini e modalità per la raccolta e l'esercizio delle deleghe di voto sono regolati dalla normativa vigente.

**Art. 12.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci e, in mancanza, da altro Consigliere designato dal Consiglio stesso; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente è assistito da un Segretario o da Notaio e, quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

**Art. 13.**

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima sia per la seconda (ordinaria e straordinaria) e terza convocazione (straordinaria).

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il più anziano di età.

Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art.24.

**AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**Art. 14.**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove componenti, anche non soci. Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla conclusione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo quanto disposto dall'art. 15, e possono essere rieletti.

L'Assemblea provvede alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio e alla loro nomina.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto, l'amministratore deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e decade dalla carica.

**Art. 15.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero

dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina di nuovi Amministratori.

**Art. 16.**

Il Consiglio - qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea - elegge fra i suoi componenti il Presidente e, può eleggere anche uno o più Vice-Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza od impedimento.

Nomina altresì un Segretario scelto anche fra persone estranee.

In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che dei Vice-Presidenti, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.

**Art. 17.**

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società od altrove, purché nei Paesi aderenti alla Unione Europea, con cadenza necessaria ad ottemperare alla normativa vigente in materia di informazione societaria e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai Sindaci per i casi previsti dalla legge, la convocazione è fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dall'Amministratore Delegato, con comunicazione da inviare almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, a mezzo, in via alternativa tra loro, telegramma, telefax o posta elettronica.

**Art. 18.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti.

**Art. 19.**

Al Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

La Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione; essi possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazione agli utili sociali. L'assemblea può altresì determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche. In questi casi l'Organo amministrativo procederà, con propria deliberazione, all'assegnazione delle singole competenze.

**Art. 20.**

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'indicazione di quali Amministratori, oltre al Presidente, abbiano la rappresentanza sociale;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.

#### **Art. 21.**

Il Presidente del Consiglio o, in sua assenza o impedimento per qualsiasi ragione, l'Amministratore Delegato, ha la rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio.

Al Presidente del Consiglio spettano inoltre i poteri previsti dall'art.2381, primo comma del Codice Civile.

#### **Art. 22.**

Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni al Presidente e al o ai Vice-Presidenti.

Può altresì nominare Amministratori Delegati determinandone le attribuzioni e designare, anche tra persone estranee al Consiglio, Direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Le operazioni di competenza degli amministratori, che siano qualificabili come operazioni con parti correlate sono riservate al Consiglio di Amministrazione e non possono costituire oggetto di delega ai sensi dell'art.2381 del codice civile.

### **RAPPORTI INFORMATIVI**

#### **Art. 23.**

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite di Amministratori delegati, riferisce ai sensi di legge al Collegio Sindacale sull'attività svolta. La comunicazione viene effettuata, di norma, in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. Gli Amministratori Delegati riferiscono ai sensi dell'art.2381, quinto comma, del codice civile, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, anche oralmente.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 24.**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti,

nominati esclusivamente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali e funziona ai sensi di legge. Ai sensi dell'art.2404, primo comma del Codice Civile, le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con l'utilizzo di mezzi telematici secondo le stesse modalità individuate, nel precedente art.17, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci effettivi.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, di un sindaco effettivo subentra nell'incarico il supplente più anziano di età.

L'Assemblea, chiamata alla integrazione dell'Organo di controllo, procederà alla conferma dei sindaci subentrati ed alla nomina dei nuovi supplenti.

Nel caso vengano meno i requisiti richiesti dalla legge e/o dallo Statuto il sindaco decade dalla carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è eseguita da un soggetto avente i requisiti previsti dalla disciplina vigente e, ricorrendone i presupposti di legge, può essere affidata al Collegio Sindacale. Riguardo alla nomina, i compiti, i poteri, le responsabilità, il compenso e la durata dell'incarico si applicano le previsioni di legge.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **Art. 25.**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

### **Art. 26.**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti come segue:

alle azioni di risparmio è assegnato un importo fino alla concorrenza di Euro 0,05 (zero virgola zero cinque); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore a Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) per azione, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo di cui sopra, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02 (zero virgola zero due) per azione, salvo che l'Assemblea su proposta degli Amministratori deliberi speciali prelevamenti per riserve straordinarie, ammortamenti o per altra destinazione o disponga di passare a nuovo una parte di detta quota utili.

In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione ed a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dall'amministrazione stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

Il Consiglio durante il corso dell'esercizio può procedere, a norma di legge, alla distribuzione di acconti sui dividendi.

## **SCIoglimento**

### **Art. 27.**

Nel caso di scioglimento della Società l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi; devono comunque intendersi a carico della Società le eventuali spese legali e di giustizia da questi sostenute o a loro imputabili riguardanti attività dagli stessi poste in essere nell'interesse della Società in virtù dell'incarico loro conferito dall'assemblea.

## **RECESSO**

### **Art. 28.**

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 29.**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e/o le norme applicative emesse dalle Autorità competenti.

In originale firmato:

ALESSANDRO NOVA

MASSIMO NAPOLITANO notaio sigillo